

COMUNE DI CESENA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

(adeguamento alla Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15 e alla direttiva regionale allegata alla delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 21 settembre 2020)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2023

INDICE

Articolo	titolo	pagina
Art. 1	Ambito di applicazione	3
Art. 2	Definizioni	3
Art. 3	Attività agricole	3
Art. 4	Manifestazioni temporanee	4
4.1	Limiti acustici	4
4.2	Vincoli	4
4.3	Comunicazioni e autorizzazioni	4
4.4	Casi particolari	5
Art. 5	Intrattenimenti musicali ordinari senza ballo a supporto di pubblici esercizi	5
Art. 6	Particolari sorgenti sonore	6
6.1	Macchine da giardino	6
6.2	Altoparlanti	6
6.3	Cannoncini antistorno e altri dissuasori sonori per volatili	6
6.4	Cannoni antigrandine ad onde d'urto	6
6.5	Servizi di pubblica utilità	6
6.6	Autolavaggi	7
6.7	Allarmi antifurto	7
Art. 7	Misurazioni e controlli	7
7.1	Misure	7
7.2	Controlli delle attività di cui al presente Regolamento	8
Art. 8	Ordinanze	8
Art. 9	Sistema sanzionatorio	8
9.1	Sanzioni amministrative pecuniarie	8
9.2	Sanzioni amministrative accessorie	8
Art. 10	Termini di applicazione e modifiche	9
	TABELLA A	
	TABELLA B	

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma e) dell'art. 6 della Legge n. 447/1995, della Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15 e della direttiva regionale specifica approvata con delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 21 settembre 2020.

Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si rinvia alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione acustica vigente.

Dal medesimo Regolamento vengono escluse le fonti di rumore derivanti dai comportamenti umani che disturbano le occupazioni ed il riposo delle persone, quali schiamazzi e l'utilizzo improprio di apparecchi radiofonici, o da responsabilità circa gli strepiti di animali o altre fattispecie disciplinate dal Codice Penale, comma 1 dell'art. 659.

Nel Regolamento Edilizio Comunale vigente è regolata la disciplina di macchine e attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili sulla base di quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 21 settembre 2020.

Art. 2

Definizioni

Si definiscono:

1. **Attività temporanea**: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
2. **Attività agricola**: attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
3. **Manifestazione temporanea**: attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
4. **Manifestazione temporanea in sito dedicato**: manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge n. 447/1995, allo scopo destinato;
5. **Manifestazione temporanea in sito occasionale**: manifestazione temporanea svolta in un sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;
6. **Ricettore**: edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
7. **Ricettore sensibile**: edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;
8. **Sito**: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
9. **Vincolo**: valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

Art. 3

Attività agricole

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, esercitate per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente, non necessitano, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della Legge Regionale n. 15/2001, di un espresso provvedimento di autorizzazione, e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente comma occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

Non rientrano nelle attività di cui al precedente comma le attività agricole **in postazione fissa**, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione

cereali, ecc), anche se esercitate con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. Per queste attività è possibile presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio" apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue:

1. in caso di installazione di macchine/impianti a **distanza tra i 200 e i 50 metri** da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge;
2. in caso di installazione delle suddette macchine a **distanza inferiore a 50 metri** da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.

Art. 4

Manifestazioni temporanee

4.1 Limiti acustici

Le **manifestazioni temporanee in sito dedicato** devono rispettare i limiti acustici indicati nella **Tabella A** allegata.

Le **manifestazioni temporanee in sito occasionale** devono rispettare i limiti acustici indicati nella **Tabella B** allegata.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il limite acustico di 108 dB(A) L_{ASmax} , da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle A e B devono comunque essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.

4.2 Vincoli

Sono individuati con i criteri indicati dalla direttiva regionale approvata con delibera di Giunta Regionale n. 1197 del 21 settembre 2020, nella **Tabella A** allegata i siti dedicati da destinare alle manifestazioni temporanee. La **Tabella A** può essere aggiornata in relazione alla programmazione degli interventi e delle manifestazioni estive del Comune di Cesena.

4.3 Comunicazioni e Autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Tabelle A e B allegate necessita:

- per eventi con affluenza attesa **inferiore alle 200 persone** e che si concludono entro le ore 24.00 (art. 68 TULPS), di comunicazione da inoltrare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio" prima dell'inizio dell'attività con apposita modulistica approvata con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena;
- per eventi con affluenza attesa **superiore alle 200 persone**, di comunicazione da inoltrare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio" almeno **30 (trenta) giorni** prima dell'inizio dell'attività con apposita modulistica approvata con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena.

Gli organizzatori delle manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle A e B allegate possono richiedere allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio" un'**autorizzazione in deroga almeno 45 giorni** prima dell'inizio della manifestazione con apposita modulistica approvata con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena e corredata da una **relazione redatta da un tecnico competente in acustica**. L'autorizzazione in deroga può, essendo a

discrezione dell'Ente autorizzante, essere rilasciata, acquisito eventualmente il parere ARPAE, **entro 30 giorni** dalla richiesta.

Nei siti occasionali deve essere esposta con evidenza, ai fini dell'informazione al pubblico, copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia della manifestazione, durata, orari e limiti di rumore.

Le manifestazioni i cui effetti acustici possono prevedibilmente ripercuotersi sui ricettori sensibili (ospedali, case di cura o edifici scolastici) devono essere autorizzate in maniera espressa. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

È vietato iniziare le attività di cui al presente articolo che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta.

4.4 Manifestazioni escluse dall'obbligo di presentare comunicazione o istanza di autorizzazione

Nell'ambito del presente Regolamento, sono escluse dall'obbligo di presentare comunicazione o istanza di autorizzazione le seguenti manifestazioni:

- processioni religiose;
- cortei;
- comizi elettorali;
- sfilate e concerti di bande cittadine;
- sfilate di carnevale;
- manifestazioni sportive, ludico-motorie e motoristiche su strada con l'impiego di soli altoparlanti e in assenza di diffusione musicale;
- manifestazioni temporanee di particolare rilevanza, d'interesse pubblico ed anche di carattere sociale/culturale o organizzate dal Comune ed individuate dalla Giunta Comunale: per questa tipologia è necessario un atto espresso da parte della Giunta Comunale di riconoscimento dell'interesse pubblico.

Art. 5

Piccoli intrattenimenti musicali a supporto dell'attività ordinaria dei pubblici esercizi

Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 14/2003 e degli artt. 60 e 61 del Codice delle Attività Economiche (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 135/2011), i titolari dei pubblici esercizi che effettuano, a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, con capienza e afflusso non superiore a cento persone, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni devono essere in possesso della dichiarazione sostitutiva di notorietà o relazione di impatto acustico redatte da un tecnico competente in acustica da cui risulti il rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, da esibire in loco in caso di richiesta. Qualora si rilevi un superamento dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, la relazione di cui sopra deve contenere l'indicazione delle misure che l'esercente è tenuto a mettere in atto per ridurre o eliminare tali emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del nulla osta acustico di cui all'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995.

La rumorosità riferita all'attività aggregativa ordinaria del pubblico esercizio (ad es. ascolto della televisione, utilizzo di radio o impianto wifi etc.) deve avere livelli moderati in modo da non sovrastare il livello di pressione sonora associata al conversare delle persone.

Art. 6

Particolari sorgenti sonore

Il presente articolo fornisce alcune prescrizioni e indicazioni per disciplinare l'impiego di particolari sorgenti sonore.

L'impiego di tali sorgenti sonore, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento, si intende **autorizzato in deroga** e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

6.1 Macchine da giardino

L'utilizzo di macchine, attrezzature e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito di norma nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle **ore 8.00** alle **ore 13.00** e dalle **ore 15.00** alle **ore 20.00**. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Tale attività deve essere eseguita in modo tale da limitare l'inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica.

6.2 Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli in ambito urbano è consentito di norma nei giorni feriali dalle **ore 9.00** alle **ore 13.00** e dalle **ore 16.00** alle **ore 19.00**.

6.3 Cannoncini antistorno e altri dissuasori sonori per volatili

L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- } **fascia oraria:** dall'alba al tramonto;
- } **cannoncini:** cadenza di sparo \geq 3 minuti;
- } **altri tipi di dissuasori:** tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;
- } **ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo/altoparlante non orientato verso residenze e comunque ad una distanza dagli edifici abitativi non inferiore a 100 metri per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).

6.4 Cannoni antigrandine ad onde d'urto

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva dalla grandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati:

- } **fascia oraria:** divieto di impiego dei cannoni dalle **ore 23.00** alle **ore 6.00** salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- } **ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano dalle abitazioni, comunque mai a distanza inferiore a 200 metri da esse, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti al Consorzio CONDIFESA Romagna;
- } **periodo di utilizzo dei dispositivi:** dall'1 aprile al 31 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno

6.5 Servizi di pubblica utilità

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione del verde pubblico (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle **ore 7.00** alle **ore 20.00**.

Sono esclusi:

- interventi legati ad eventi meteorici particolari (es: neve, forte vento);
- interventi per pubblica incolumità (es: abbattimento urgente alberi, potatura di branche rotte);
- interventi urgenti per ripristino sicurezza (es: fughe d'acqua da impianti idrici, buche in camminamenti/tappeti erbosi);
- interventi legati ad iniziative dell'Amministrazione Comunale (es: pulizia aree o sfalci per attività di iniziativa dell'Amministrazione o dei Quartieri);
- trattamenti fitosanitari: vengono svolti di notte perché di giorno è improponibile per la presenza delle persone.

L'uso di macchine e impianti rumorosi per il **lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche** nonché le attività connesse alla **raccolta dei rifiuti urbani e assimilati** (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) sono consentite nei giorni feriali, compreso il sabato.

6.6 Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 21.00 e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

6.7 Allarmi antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.

Art. 7

Misurazioni e controlli

7.1 Misure

I livelli sonori prodotti dall'attività temporanea e gli orari autorizzati in deroga non devono superare i valori limite fissati nel presente Regolamento e/o nella specifica Autorizzazione.

Per le manifestazioni i parametri di misura, riportati nelle Tabelle A e B allegate, sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- 1) L_{Aeq} , come definito dal D.P.C.M. 16 marzo 1998, tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
- 2) L_{AS} , definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite sia avvenuto almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della *time-history* o della registrazione grafica.

Per la verifica del limite di esposizione pari a $108 L_{ASmax}$, la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate al precedente punto 2).

Non si applica il limite di immissione differenziale né le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e tonali a bassa frequenza.

7.2 Controlli delle attività di cui al presente Regolamento

L'attività di controllo è esercitata dal Comune di Cesena, che si avvale di ARPAE e del Corpo di Polizia Locale nell'ambito delle rispettive competenze. Tenuto conto della

particolarità della materia, tale attività di controllo viene effettuata, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

Art. 8 **Ordinanze**

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti, il Dirigente del Settore Ambiente e Tutela del Territorio del Comune di Cesena dispone con ordinanza il termine, ed eventualmente le modalità, entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Qualora il caso lo richieda, il Comune ha facoltà di chiedere, con il medesimo atto, al soggetto interessato un Piano di Bonifica, redatto da un tecnico competente in acustica, nel quale vengano valutate le emissioni rumorose e le opere necessarie a contenerle.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- a) limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- b) particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga, e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

Art. 9 **Sistema sanzionatorio**

9.1 Sanzioni amministrative pecuniarie

La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, da adottarsi ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., di seguito indicate:

a) ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.164,00 l'assenza degli adempimenti da parte degli interessati per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento nello svolgimento di attività rumorose temporanee;

b) ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 20.000,00:

- la violazione degli orari autorizzati e dei valori di rumorosità autorizzati;
- l'inottemperanza all'ordine di cui al 1 comma dell'art.8;
- ogni altra accertata violazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui agli artt. 3 e 4;

c) è punita con la sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 450,00 la mancata detenzione nel sito e la mancata esposizione, ai fini dell'informazione al pubblico, dell'autorizzazione / comunicazione di cui agli artt. 3 e 4;

d) è punita con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 ogni accertata violazione ai disposti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Le violazioni alle restanti norme sono punite con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

Sono fatte salve le sanzioni penali e quanto previsto dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 art. 9 comma 1.

9.2 Sanzioni amministrative accessorie

Quando venga accertata la violazione delle norme del presente regolamento, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, vi è l'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento illecito. Di tale obbligo deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Quando le circostanze lo esigono, tali obblighi devono essere adempiuti immediatamente, fatta salva eventuale diversa prescrizione indicata sul verbale stesso.

L'inadempimento di quanto previsto per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente regolamento comporta la cessazione immediata dell'attività rumorosa.

L'accertamento della violazione degli orari autorizzati o dei valori rumorosi autorizzati di cui agli artt. 3, 4 e 5, comporta l'immediata sospensione dell'attività rumorosa temporanea e l'inibizione della possibilità di effettuare altri eventi in deroga per un periodo da un minimo di uno ad un massimo di sei mesi. Tale provvedimento è adottato con ordinanza. La mancata ottemperanza all'ordinanza comporta l'applicazione a carico del trasgressore della sanzione amministrativa prevista all'art. 10 comma 3 della Legge n. 447/1995.

In caso di accertato superamento dei valori di rumorosità autorizzati il titolare dell'autorizzazione in deroga verrà altresì diffidato dal proseguire l'attività rumorosa fino a quando non avrà comunicato al Comune quali provvedimenti abbia posto in essere per conseguire il rispetto dei valori autorizzati.

In caso di inadempimento all'ordinanza di cui al primo comma dell'art.8, il Comune ha facoltà di disporre la chiusura temporanea dell'attività principale, per cui esista un documento autorizzatorio, da 1 a 30 giorni consecutivi. L'emissione dell'ordinanza di chiusura compete al Settore che ha emesso il documento autorizzatorio all'esercizio dell'attività.

Art. 10

Termini di applicazione e modifiche

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio comunale. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia ad esclusione di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale come già specificato all'art. 1.

TABELLE DI CUI ALL'ART. 4

I valori di L_{Aeq} di cui alle presenti Tabelle non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga; si fa riferimento ad esempio a concerti di uno o più gruppi musicali, organizzati all'interno di una manifestazione di più ampia durata e complessità.

TABELLA A: *sito dedicato destinato a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza dell'area che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sotto indicati, di cui all'art. 2, numero 4*

SITO	Affluenza attesa	Durata max (comprensiva delle prove tecniche degli impianti audio)	N. Max. di gg/anno	Limite In facciata L_{Aeq} (dB)	Limite in facciata L_{AS} (dB)	Limite Orario	Limite per il pubblico L_{ASmax}
Aree Attività rumorose di cui alla Classificazione Acustica	> 5.000 persone	8 ore	30	70	75	24.00	108
	< 5.000 persone	10 ore		65	70	24.00	108

TABELLA B: sito occasionale di cui all'art. 2, numero 5
(le aree puntualmente individuate sono individuate nella Tavola 1)

SITO	Tipologia manifestazione	Durata (comprensiva delle prove tecniche degli impianti audio)	N. Max. di gg/anno per tipologia non consecutivi	Limite In facciata LAeq (dB)	Limite in facciata LAS (dB)	Limite Orario (da domenica a giovedì escluso prefestivi)	Limite Orario (venerdì e prefestivi)	Limite per il pubblico LASmax
Piazzale Paolo Tordi (luogo dedicato agli spettacoli circensi con delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 22 dicembre 2021)	Evento con afflusso atteso > 200 persone	6 ore	10	70	75	23.00	24.00	108
Piazzale Paolo Tordi	Evento con afflusso atteso < 200 persone	8 ore	30	65	70	23.00	24.00	108
Piazzale Dario Ambrosini	Evento con afflusso atteso > 200 persone	6 ore	10	70	75	23.00	24.00	108
Piazzale Dario Ambrosini	Evento con afflusso atteso < 200 persone	8 ore	40	65	70	23.00	24.00	108
Piazza della Libertà	Evento con afflusso atteso > 200 persone	6 ore	10	70	75	23.00	24.00	108
Piazza della Libertà	Evento con afflusso atteso < 200 persone	8 ore	40	65	70	23.00	24.00	108
Palco pubblico spettacolo dei Giardini Savelli in Viale Carducci	Evento con afflusso atteso > 200 persone	6 ore	20	70	75	23.00	24.00	108
Palco pubblico spettacolo dei Giardini Savelli in Viale Carducci	Evento con afflusso atteso < 200 persone	12 ore	30	65	70	23.00	24.00	108

Area complessiva dell'ippodromo di Cesena – Viale Antonio Gramsci n. 308 e Via Ambrosini n. 299	Manifestazioni all'aperto	8 ore	30	65	70	23.00	24.00	108
Chostro di San Francesco in Via Montalti	Manifestazioni all'aperto	6 ore	30	60	65	23.00	24.00	108
Arena "San Biagio" in Via Serraglio n. 20	Cinema all'aperto e altre manifestazioni	4 ore	30	65	70	23.00	24.00	108
Piazza Almerici	Manifestazioni all'aperto	6 ore	30	70	75	23.00	24.00	108
Piazza Bufalini	Manifestazioni all'aperto	6 ore	30	70	75	23.00	24.00	108
Stadio comunale di Cesena – Via dello Stadio n. 124	Concerti all'aperto	6 ore	10	70	75	23.00	24.00	108
Rocca Malatestiana di Cesena – Via Cia degli Ordellaifi n. 8	Evento con afflusso atteso > 200 persone	6 ore	15	70	75	23.00	24.00	108
Rocca Malatestiana di Cesena – Via Cia degli Ordellaifi n. 8	Evento con afflusso atteso < 200 persone	8 ore	25	65	70	23.00	24.00	108
Piazza del Popolo	Manifestazioni all'aperto	6 ore	30	70	75	23.00	24.00	108
Piazza Giovanni Amendola	Manifestazioni all'aperto	6 ore	30	70	75	23.00	24.00	108
Piazza Mario Guidazzi	Manifestazioni all'aperto	6 ore	30	70	75	23.00	24.00	108
Giardini Pubblici tra Corso Ubaldo Comandini e Via Padre Vicinio da Sarsina	Manifestazioni all'aperto	6 ore	30	70	75	23.00	24.00	108
Eventi in altri siti in area pubblica o privata in territorio comunale (in ogni sito gli eventi non possono essere complessivamente superiori a 25)	Concerti all'aperto (> 1000 persone di afflusso atteso)	4 ore	3	85	90	23.00	24.00	108

	Concerti al chiuso (> 1000 persone di afflusso atteso)	4 ore	10	70	75	23.00	24.00	108
	Concerti all'aperto (< 1000 persone di afflusso atteso)	4 ore	6 (non consecutivi)	85	90	23.00	24.00	108
	Attività musicali e di spettacolo all'aperto (cinema all'aperto, ecc)	4 ore	16 (non consecutivi)	70	75	23.00	24.00	108
	Attività musicali o di spettacolo all'aperto (es. cinema, piano-bar) esercitati a supporto di attività principale (es. bar, ristoranti, gelaterie)	4 ore	20	70	75	23.00	24.00	108